JA1152739 9

Napoli 17. Dicembre 1826.

FRANCESCO PRIMO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Essendo necessario che il Corpo Reale del Genio sia definitivamente organizzato in modo che il medesimo possa esattamente adempire agli oggetti, di cui è incaricato;

Visto il Regolamento provvisorio pel servizio del suddetto Corpo, approvato con Real Decreto del 21 Ottobre 1822;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina;

Udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue;

Articolo Primo.

Il servizio del Corpo Reale del Genio resterà distribuito in:

1. Direzione Generale.
2. Ispezioni.
4. Direzioni.
9. Sotto Direzioni.
21. Circondarj.

Art. 2.

La Direzion Generale sarà comandata da un Generale, che conserverà la denominazione di Direttor Generale del Real Corpo del Genio.

Art 3.

Due Brigadieri, o Marescialli di Campo saranno gl' Ispettori: il primo per le Province al di quà del Faro, e l' altro per quelle al di là.

Digitized by Google

A R T. 4.

Le quattro Direzioni saranno comandate da quattro Colonnelli, che si denomineranno Direttori delle Fortificazioni.

A R T. 5.

Le nove Sotto Direzioni saranno comandate da altrettanti Uffiziali Superiori fra Tenenti Colonnelli e Maggiori, che tutti prenderanno il nome di Sotto Direttori delle Fortificazioni.

A R T. 6.

I Capi dei ventuno Circondarj saranno Capitani, o Capitan-Tenenti.

A R T. 7.

Pel servizio di dettaglio nelle più importanti, e più estese Direzioni, saranno destinati altri venti Uffiziali subalterni.

A R T. 8.

Il Direttore Generale avrà per suo Ajutante di campo un Capitano, o Capitan-Tenente dell' Arma.

A R T. 9.

La ripartizione dei luoghi che saranno addetti ad ogni Direzione, Sotto Direzione, o Circondario è indicata nella seguente tabella.

A R T 10.

I venti Uffiziali Subalterni, destinati pel dettaglio del servizio saranno distribuiti ne' luoghi dove la di loro presenza sarà maggiormente necessaria, ed utile.

A R T. 11.

I destini dei Direttori, Sotto Direttori, Capi Circondarj, ed Uffiziali d dettaglio, saranno proposti dal Direttore Generale, ed approvati dal Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina.

Digitized by Google

DIREZIONI.		RISIDENZE DE' DIRETTORI.	SOTTO-DIREZONI.	RISIDENZE de' SOTTO-DIRETTORI.	CIRCONDARJ.
PRIMA del TIRRENO.	Prov.ª di Napoli Li 2. Principati La Basilicata Le 3. Calabrie	NAPOLI	1.ª Napoli Principato Citra Principato Ultra	NAPOLI	Levante di Napoli -- 1 Ponente di Napoli — 1 Pozzuoli — 1 Castellamare — 1 Salerno — 1
			2.ª Basilicata Le tre Calabrie	MONTELEONE	Cosenza — 1 Catanzaro — 1 Reggio — 1
SECONDA della FRONTIERA.	Terra di Lavoro Contado di Molise I tre Abbruzzi	CAPUA	3.ª Capua Aversa Nola Contado di Molise	CAPUA	Capua — 1
			4.ª Gaeta con le Isole	GAETA	Gaeta — 1
			5.ª I tre Abbruzzi	PESCARA	Pescara — 1 Aquila — 1
TERZA dello ADRIATICO.	La Capitanata La Prov. di Bari La Prov. d'Otranto	BARLETTA	6.ª La Capitanata La Terra di Bari La Prov. d'Otranto	TARANTO	Foggia — 1 Barletta — 1 Taranto — 1
QUARTA di SICILIA.	VALLI MINORI DI Palermo Trapani Girgenti Messina Catania Siracusa Caltanissetta	PALERMO	7.ª Valle minore di Paler. Quello di Trapani Quello di Girgenti	PALERMO	Palermo — 1 Trapani — 1 Girgenti — 1
			8.ª Valle minore di Messi. Quello di Catania	MESSINA	Messina — 1 Melazzo — 1
			9.ª Valle minore di Sirac. Quello di Caltanissetta	SIRACUSA	Siracusa — 1

A R T. 12.

I Direttori, e Sotto-Direttori cambieranno di destino ogni tre anni, ed i Capi Circondarj ogni due anni. Se la necessità o la convenienza del Real Servizio esigessero qualche variazione nelle suddette permute, o nella distribuzione dei locali indicata precedentemente, il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina potrà ordinarlo.

A R T. 13.

Sulle basi del servizio distribuito nel modo di sopra espresso, il Corpo Reale del Genio si comporrà di;

1. Maresciallo di Campo, o Tenente Generale, Direttore Generale.
2. Brigadieri, o Marescialli Ispettori per le due Ispezioni.
4. Colonnelli per le quattro Direzioni.
9. Fra Tenenti Colonnelli, e Maggiori, per le nove Sotto-Direzioni.
11. Capitani } de' quali 21 per i Circondarj, ed uno per Aju-
11. Capitan-Tenenti } tante di Campo del Direttore Generale,
10. Primi Tenenti } pe' dettagli del servizio nelle Sotto-Direzioni più
10. Secondi Tenenti } importanti.

Digitized by Google

A R T. 14.

Saranno aggregati al Real Corpo del Genio otto Alunni Alfieri di Fanteria, in risulta degli esami che avranno subìti nel Real Collegio Militare. Questi verranno istruiti nelle cognizioni teoriche, e pratiche del mestiere nelle scuole di applicazione dell'Artiglieria, e del Genio, ond'essere promossi, previ i corrispondenti esami, come trovasi stabilito per gli Alunni Alfieri di Fanteria aggregati all'Artiglieria, agl'impieghi vacanti di Tenenti del Genio.

A R T. 15.

Il Real Corpo del Genio avrà inoltre
12. Guardie di prima classe
12. Guardie di seconda classe
12. Guardie di terza classe.

A R T. 16.

De' suddetti Guardie due saranno addetti presso la Direzione Generale, uno presso il Deposito delle Fortificazioni, uno presso di ogni Ispettore, e Direttore, ed i rimanenti saranno ripartiti ed impiegati a tenore delle circostanze e dell'utilità del servizio. I destini de' medesimi dovranno anche essere approvati dal Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina, sulla proposizione del Direttore Generale del Genio.

A R T. 17.

Ci riserbiamo nelle particolari circostanze di accordare de' premj ai suddetti Guardie, in corrispondenza dei di loro servizj e meriti, ed in seguito delle proposizioni che ci presenterà il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.

A R T. 18.

Dovendo restar ferma la massima stabilita, che il Genio non prenda più parte alcuna alla custodia delle caserme, e che questa sia affidata ad Uffiziali Ajutanti di quartieri, sotto gli ordini, e le dipendenze immediate de' rispettivi Comandanti di Piazze, il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina presenterà alla Nostra approvazione uno stato degli Uffiziali che converrà nominarsi per tal servizio.

Digitized by Google

ART. 19.

Per la custodia di alcuni locali isolati di minore importanza, addetti per uso di caserme ed in altri addetti provvisoriamente in aumento del Casermamento a cui non converrà di nominarsi degli Ajutanti di quartiere, si destineranno interinamente con approvazione del suddetto Ministro degli Uffiziali al seguito delle piazze, e degli Ajutanti ed anche de' sotto-uffiziali dei Veterani, i quali per tal servizio saranno al pari de' detti Ajutanti di Quartieri, sotto gli ordini, e dipendenze de' rispettivi Comandanti di Piazze.

ART. 20.

Pe' soli Edifizj, ed altri locali che non sono addetti ad uso di Casermamento delle Truppe, il Genio potrà avere dei custodi, che previa autorizzazione del Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina verranno pagati con gratificazione mensuale su i fondi destinati pel materiale dell' arma.

ART. 21.

Essendo indispensabile che i Guardia del Genio sieno forniti delle cognizioni del mestiere, necessarie al disimpegno del di loro impiego, quelli i quali dovranno occuparne le piazze stabilite col presente Decreto saranno prescelti fra gli attuali Guardia previo un esame che questi dovran subire davanti una Giunta di Uffiziali da destinarsi da Noi. Quelli che degli attuali Guardia rimarranno superanti al numero stabilito saran destinati a far le funzioni di Ajotanti di Quartieri, o di custodi degli Edifizj militari, sotto la dipendenza dei Comandanti di Piazza; continuando a percepire gli averi che attualmeote godono, e dovendo vestire l' uniforme di piazza.

ART. 22.

Il Consiglio delle fortificazioni rimarrà sotto la presidenza del Direttor Generale, e si comporrà dall' Ispettore delle Direzioni al di quà del Faro dal Direttore, e dal Sotto-Direttore delle fortificazioni residenti in Napoli, e da uno de' Capitani che saranno di destino in detta Capitale il quale farà ancora da Segretario.

ART. 23.

Tutte le disposizioni e massime stabilite pel servizio del Corpo Reale del Genio coll' Ordinanza dell' Amministrazione militare in vigore, che non si oppongono a ciò che viene prescritto col presente Decreto, continueranno ad avere il di loro pieno adempimento.

Digitized by Google

420

A R T. 24.

Il Nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — F R A N C E S C O.

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina
Firmato Principe Della Scaletta.

Il Consigliere Ministro di Stato, Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato De' Medici.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — De' Medici.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato della Guerra, e Marina
Scaletta.

N A P O L I

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA

1827.

569739(11 VA1 1527 39